COMMISSIONE V

DIFESA

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 241

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria (773) 241

PRESIDENTE 241, 242

SPIAZZI, *Relatore* 241

Votazione segreta:

PRESIDENTE 243

La seduta comincia alle 9.

Sono presenti:

Azzi, Bettinotti, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Carignani, Carron, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fadda, Geuna, Greco Giovanni Italo, Lombardi Carlo, Marzarotto, Mieville, Orlando, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Saccenti, Spiazzi, Valandro Gigliola, Vocino e Zaccagnini.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Murgia e Salizzoni.

Discussione del disegno di legge: Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria. (773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15° 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria.

Invito il relatore, onorevole Spiazzi, a svolgere la relazione.

SPIAZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 773, concernente norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria, che il Ministro della difesa sottopone al nostro esame, tende a conseguire tre finalità: 1°) concedere agli ufficiali che ne hanno conseguito il diritto, il vantaggio di carriera prescritto con regio decreto-legge 1942, n. 151; 2°) consentire ad essi il passaggio nei ruoli del servizio tecnico, beninteso in relazione alla situazione degli organici ed alle effettive esigenze del servizio; 3°) passare in detti ruoli anche gli ufficiali (frequentatori dei corsi) già promossi al grado di maggiore, per rimediare, almeno in parte, alla deficitaria

situazione dei quadri del servizio tecnico di artiglieria.

Come è noto, detti corsi ebbero inizio, ma non completo svolgimento, nel periodo di guerra che va dal 1941 all'8 settembre 1943, data sotto la quale il 17° corso, da poco iniziatosi, venne sciolto e sospeso a causa dei noti eventi.

A guerra ultimata, e precisamente nel secondo semestre del 1947, coloro che frequentarono il 15° e il 16° corso, poterono completare gli studi, forzatamente interrotti e superare felicemente gli esami, mentre per gli allievi del 17° corso studi ed esami ebbero luogo nel 1948.

Ora se, come giustamente rileva il disegno di legge in esame, i frequentatori dei tre corsi citati, avessero potuto sostenere e superare a suo tempo gli esami, è evidente che oltre all'immediato loro passaggio nel ruolo tecnico, avrebbero pure conseguito i vantaggi di carriera stabiliti dal regio decreto n. 151, vantaggi che qui non ripeto, perché riportati ampiamente nel disegno di legge in discussione.

Invece, a causa del blocco delle promozioni, durato dall'8 settembre 1943 fino al 1° luglio 1947 e, soprattutto, dato che il vantaggio di carriera ai frequentatori di questi corsi poteva venire concesso solo ad esami felicemente superati, si è verificata l'ingiusta conseguenza che mentre i frequentatori del 17° corso non subirebbero alcun danno, quelli invece del 15° e 16° corso, pur avendo ultimato molto prima gli studi, ne resterebbero ingiustamente e notevolmente danneggiati sotto molteplici curiosi aspetti.

Citerò alcuni esempi. Anzitutto vi sono degli ufficiali che hanno frequentato uno dei primi due corsi (15° e 16°) e superato poscia gli esami, i quali, avendo potuto compiere anche il prescritto periodo di permanenza alle truppe, sono stati di recente promossi maggiori, non quindi per i vantaggi ad essi derivanti per avere frequentato il corso, ma per anzianità.

Ebbene, questi ufficiali, a causa della conseguita promozione, hanno perduto il diritto di poter transitare nel ruolo tecnico, poiché tale passaggio, in base alle vigenti disposizioni, è solo consentito ai capitani.

Altri ufficiali, invece, di uguale anzianità di corso e con uguali titoli di studio dei colleghi promossi, sono ancora capitani e non possono conseguire la promozione perché non ancora in possesso del requisito di comando di reparto.

Ne deriva così una situazione di gravissimo disagio nei riguardi di questi ufficiali, i quali, pur avendo conseguito l'idoneità ai corsi superiori tecnici ed essendo in possesso della laurea in ingegneria, non possono ora conseguire la promozione né per i vantaggi di carriera, perché non ancora transitati nel ruolo tecnico, né per anzianità per non aver prestato il prescritto servizio alle truppe.

Come vedete, onorevoli colleghi, la situazione in cui sono venuti a trovarsi questi distinti e colti ufficiali, è moralmente lesiva ed ingiusta.

Tanto più (è doveroso segnalarlo) che tutti gli ufficiali frequentatori dei corsi superiori tecnici tenutisi durante la guerra hanno fatto domanda per essere assegnati a reparti combattenti, ma le domande non vennero accolte per esigenze di servizio.

Onorevoli colleghi, da quanto è chiaramente esposto nel disegno di legge e che io (benché lo ritenessi superfluo) sono stato invitato ad illustrare brevemente, risulta chiara la necessità di ristabilire e coordinare tra gli interessati (purtroppo esiguo numero) il distanziamento di carriera inizialmente esistente, e, agli effetti dell'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria, balza evidente la convenienza di passare in esso anche quei capitani di recente promossi al grado superiore, in possesso dei necessari requisiti.

Se ciò non sarà fatto, oltre compiere un vero atto di ingiustizia, correremo il rischio di vedere inaridirsi la fonte d'ingaggio nel ruolo tecnico di distintissimi ufficiali, ai quali la mancanza di ogni sicurezza di ragionevole carriera renderà pressoché nulla l'aspirazione ad entrarvi, tanto più che per accedervi, date le crescenti esigenze della moderna preparazione tecnica militare, si pretende ora, e giustamente, che gli ufficiali prescelti abbiano compiuto almeno 10 anni di studi di rango universitario e cioè: accademia militare; scuola di applicazione; laurea e corso superiore tecnico.

Pertanto, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« In deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, al servizio tecnico di

artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo articolo 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« I capitani e i maggiori frequentatori del 15° e 16° corso superiore tecnico di artiglieria, che a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943, hanno iniziato o completato con ritardo gli esami finali dei corsi predetti, qualora abbiano superato gli esami stessi, sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo articolo 4, al servizio tecnico di artiglieria con decorrenza:

28 agosto 1943, se frequentarono il 15° corso;

1° dicembre 1943, se frequentarono il 16° corso.

Quelli di essi che hanno diritto al vantaggio di carriera di cui agli articoli 59, n. II, lettera *d*), e 61 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno considerati come se avessero acquisito il titolo al vantaggio stesso sotto le date di decorrenza dell'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria sopraindicate, ma l'eventuale promozione, in dipendenza del vantaggio, non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Fra gli ufficiali frequentatori del 15° corso, che a suo tempo poterono sostenere tutte le prove di esame e quelli dello stesso corso che hanno sostenuto successivamente gli esami finali, sarà formata una graduatoria unica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge si applica anche ai maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziato nell'anno 1943 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria dei capitani e dei maggiori frequentatori dei corsi di cui agli articoli precedenti è effettuata nell'ordine di precedenza dei corsi e fra i frequentatori del medesimo corso nell'ordine di classificazione nella graduatoria.

In ogni caso non possono essere superati i limiti numerici previsti per i vari gradi del predetto servizio tecnico dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge: « Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico d'artiglieria » (773):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI